

COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza



**REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI SULLO STATUTO DEI
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I
TRIBUTI DEL COMUNE CON
RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI INTERPELLO,
ALL'APPLICAZIONE
DELL'AUTOTUTELA ED ISTITUTI
DEFLATIVI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 30.11.00

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

INDICE

CAPO I STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

- Art. 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 2 - Informazioni al contribuente
- Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede
- Art. 7 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 8 - Garante del contribuente
- Art. 9 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del comune

CAPO II ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 10 - L'interpello
- Art. 11 - Procedimento per l'esercizio d'interpello
- Art. 12 - Risposta all'interpello
- Art. 13 - Effetti dell'interpello

CAPO III AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

- Art. 14 - Oggetto del regolamento
- Art. 15 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 16 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Art. 17 - Accertamento con adesione
- Art. 18 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio
- Art. 19 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- Art. 20 - Definizione mediante accertamento con adesione
- Art. 21 - Adesione agli atti di imposizione
- Art. 22 - Conciliazione giudiziale
- Art. 23 - Entrata in vigore

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

CAPO 1

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Note

- *Lo Statuto del contribuente costituisce una importante novità che coinvolge anche i Comuni nella gestione dei tributi comunali. L’obbligo della sua regolamentazione trova riscontro nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.*
- *Una rilevante novità concerne la modalità di stesura dei regolamenti tributari, i quali debbono essere chiari e completi, quasi debbano divenire una sorta di testo unico, disponibile facilmente per il contribuente, in grado di fornire ogni aspetto del rapporto tributario sottostante. Ciò comporterà anche l’obbligo di revisione degli attuali regolamenti, così che questi possono divenire conformi ai nuovi principi.*
- *I provvedimenti non di carattere tributario non possono, di regola, contenere disposizioni di carattere tributario, se non quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo dello stesso provvedimento.*
- *I richiami nei provvedimenti comunali di disposizioni di legge o di carattere amministrativo debbono riportare, almeno sinteticamente, le disposizioni richiamate, per facilitarne l’apprendimento da parte del contribuente.*
- *Le modifiche di provvedimenti tributari comportano l’obbligo del Comune di riportare il nuovo testo nella sua attuale formulazione.*
- *I regolamenti tributari non possono imporre al contribuente adempimenti prima di 60 giorni dalla loro adozione. Esempi potrebbero essere individuati nell’obbligo di pagamento della TOSAP e dell’imposta comunale di pubblicità di carattere ordinario, nel caso di spostamento del termine ordinario (31 dicembre) di adozione delle tariffe da parte della legge finanziaria, oppure l’introduzione dell’obbligo della comunicazione per l’ICI, in luogo della dichiarazione, la modifica regolamentare del sistema di versamento.*

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Note

- *Il Comune deve favorire, con ogni mezzo, l'effettiva conoscenza dei propri provvedimenti di carattere tributario. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi e, per i Comuni più informatizzati, mediante la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito internet del Comune stesso.*

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Note

- *La notifica personale degli atti di natura tributaria deve essere effettuata nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta da informazioni in possesso del Comune o di altri uffici pubblici ovvero il contribuente ha eletto domicilio speciale per uno specifico atto. Restano confermate, comunque, le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.*
- *Il funzionario responsabile del tributo è obbligato ad informare il contribuente preventivamente, nel caso intenda rigettare o ridurre un rimborso o prima di applicare una sanzione.*
- *Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del contribuente tutta la modulistica necessaria per adempiere, con modelli di facile interpretazione, riducendo il numero degli adempimenti. In tale ottica il Comune potrebbe inviare al domicilio dei contribuenti modelli precompilati di versamento e di dichiarazione.*
- *Il Comune non può richiedere al contribuente documenti già in suo possesso od in possesso di altri uffici pubblici. Ciò comporta una maggiore collaborazione, dapprima fra gli stessi uffici del Comune, e poi fra il Comune e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione.*
- *A pena di nullità degli atti, il funzionario responsabile del tributo, quando sussistono incertezze, prima di richiedere il pagamento, o ridurre il rimborso richiesto di tributi, deve invitare, mediante ogni mezzo, il contribuente, dandogli almeno 30 giorni di tempo. La presente disposizione non risulta applicabile per la tassa rifiuti e per le riscossioni di carattere coattivo.*

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Note

- *Gli atti di imposizione debbono essere motivati e se per relationem deve essere unita copia dell'atto richiamato (è il caso dell'atto di rettifica ICI per le aree edificabili operata sulla base della delibera del Consiglio comunale che ha fissato tali valori). Ulteriori esempi di atti richiamati, che debbono essere allegati, sono forniti dalla Circolare ministeriale n.150 dell'1.8.2000: il processo verbale di contestazione, l'avviso di accertamento già notificato, in caso di accertamento*

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

integrativo o modificativo in aumento, ancorché detti atti siano già stati regolarmente notificati. Tali atti debbono, altresì, indicare:

a) l'Ufficio procedente ed il responsabile del procedimento (di regola il funzionario responsabile del tributo);

b) l'organo competente alla revisione dell'atto (di regola il funzionario responsabile del tributo);

c) le modalità e l'organo a cui proporre il ricorso (obbligo peraltro già previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. n.546/92);

d) la cartella esattoriale o il decreto ingiuntivo debbono indicare l'atto antecedente che costituisce il presupposto per la loro emissione.

- *La natura tributaria dell'atto non preclude, com'è ovvio, il ricorso del contribuente avanti gli organi della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Si rammenta che il giudice tributario non può annullare gli atti amministrativi a carattere generale, ma soltanto disapplicarli nel caso proposto con il ricorso, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.546/92.*

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Note

- *Entrano a pieno titolo, con efficacia generale, gli strumenti di estinzione delle obbligazioni tributarie della compensazione e dell'accollo.*
- *Il Comune è tenuto a rimborsare il costo della polizza fidejussoria stipulata dal contribuente per ottenere la sospensione dell'esecuzione degli atti di imposizione.*

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

Note

- *Il rapporto tributario tende ad assumere sempre più valore paritario ed il funzionario responsabile del tributo una posizione equidistante fra le parti dello stesso rapporto (Comune e contribuente).*
- *La norma prevede la non applicazione delle sanzioni in presenza di cause di giustificazione, riproponendo, nella sostanza, i principi contenuti nell'articolo 6 del D.Lgs.n.472/92.*
- *La sanzione non è dovuta per le violazioni di carattere formale, intendendosi tali quelle che non incidono sul debito d'imposta. Si ritiene che tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia (o comunicazione ICI) oppure quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie.*

Art. 7 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

Note

- *Gli atti ispettivi debbono essere effettuati nel modo da non creare disagi all'attività imprenditoriale o professionale e debbono essere espletati, di regola, durante il normale orario di esercizio dell'attività.*
- *Il contribuente deve essere informato delle finalità della verifica e sulle facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato.*
- *L'esame dei documenti (quali, ad esempio il registro degli inventari o quello dei cespiti immobiliari oppure quelli relativi ai rifiuti speciali non assimilati agli urbani), a richiesta del contribuente, può essere effettuato presso l'ufficio dei verificatori o presso il professionista di fiducia.*
- *Il processo verbale deve contenere gli eventuali rilievi mossi alle operazioni di verifica dal contribuente o dal professionista.*
- *Le verifiche non possono avere durata maggiore di 30 giorni lavorativi, prorogabili con provvedimento motivato.*
- *La verifica si chiude con il processo verbale e il contribuente può nei 60 giorni successivi dare informazioni. L'avviso di accertamento non può essere emanato entro tale termine, salvo per motivi di urgenza, quali, il superamento dei termini di decadenza o di prescrizione dell'azione tributaria (ma in tal caso dovranno essere esplicitamente indicati i motivi di urgenza).*

Art. 8- Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

Note

- *Pur nel silenzio della legge, si ritiene di poter individuare nel difensore civico l'organo competente ad espletare anche le funzioni di garante del contribuente comunale, salvo che il Comune non disponga di maggiori mezzi per la nomina di un proprio garante.*

Art. 9 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Note

- Si ritiene di regolamentare l'estensione delle garanzie offerte per le entrate tributarie anche alle entrate patrimoniali, spesso alternative rispetto alle prime.*

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

- *In assenza del funzionario responsabile del tributo, le funzioni spettanti al predetto funzionario sono automaticamente attribuite al funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio.*
- *Anche il concessionario, che gestisce entrate per conto del Comune, od anche solo alcune fasi del procedimento, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento nello svolgimento dell'attività. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio dovrà vigilare e comunicare tempestivamente alla Giunta comunale presunte violazioni commesse dal concessionario.*

CAPO II ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Art.10 - L'interpello

1. Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente , in relazione agli adempimenti tributari richiestegli dalle vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.
2. E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione tributaria del Comune , conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio fiscale e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

Art. 11 - Procedimento Per L'esercizio Del Diritto Di Interpello

1. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione alle disposizioni tributarie a caso concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:
 - i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
 - la dettagliata illustrazione del caso prospettato e, la chiara formulazione del quesito, nonché l'interpretazione e/o il comportamento prospettato dal richiedente;
 - la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;
 - la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
4. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalla previsioni normative espresse con chiarezza.

Art. 12 - Risposta all'interpello

1. L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo, quale organo burocratico competente, fornisce risposta all'interpello entro 120

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

giorni dall'istanza , inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.

2. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile
3. Nel caso in cui le istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

Art. 13 - Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza d'interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
3. Eventuali atti di imposizione , emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
4. La omissione di risposta dal parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art. 4 si intende come accordo dell'Amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente (silenzio-assenso).

Note

NOTE

- *Si ritiene di individuare nel funzionario responsabile del tributo l'organo comunale competente a rispondere alle istanze di interpello, in quanto l'istituto in argomento incide profondamente proprio sugli atti di gestione che, come si sa, sono di completa ed autonoma responsabilità del predetto funzionario.*
- *La risposta, sia positiva che negativa, oltre ad essere obbligatoria dovrà essere adeguatamente motivata. Nei casi di rilevante importanza il predetto funzionario potrebbe acquisire il parere della Giunta comunale. Nel caso di più interpelli per il medesimo oggetto, può essere data risposta cumulativa.*
- *La mancata risposta all'interpello, nel termine di 120 giorni, acconsente il recupero del minor tributo, e degli interessi moratori, ma non delle sanzioni.*
- *Si è proposto che nei casi di maggiore complessità la Giunta comunale possa nominare un professionista esterno al Comune per rispondere alle istanze di interpello più complicate, il quale collaborerà con il funzionario responsabile del tributo, al quale compete di rispondere.*

CAPO III AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

ART. 14 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.

Note

- *Oltre gli aspetti generali, il presente regolamento disciplina:*
- *l'esercizio motivato e doveroso dell'autotutela;*
- *l'esercizio di tutti gli istituti deflativi previsti dal nostro ordinamento, nel rispetto, comunque, del carattere di indisponibilità delle obbligazioni tributarie e patrimoniali della Pubblica Amministrazione.*

Art. 15 - Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

Note

- *L'opportunità di stabilire gli organi competenti all'autotutela trova riscontro nell'art. 1 ter della legge n. 28 del 18 febbraio 1999.*
- *La definitività dell'atto non è preclusiva all'esercizio dell'autotutela, così come chiarito dal D.M. n. 37 del 1997.*
- *Come precisato dal Ministero delle Finanze, l'annullamento dell'atto comporta l'obbligo di rimborso delle somme corrisposte dal contribuente in esecuzione di esso.*
- *Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero agli Uffici statali. Si ritiene di individuare nella Giunta comunale l'organo chiamato ad esercitare il potere sostitutivo, nel caso di grave inerzia del funzionario competente.*
- *Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'atto annullato può essere sostituito con altro valido, entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma.*

Art. 16- Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Note

- *Si è ritenuto di prevedere l'obbligo del funzionario competente di rispondere con atto motivato di accoglimento o di rigetto alle istanze, nel termine di 120 giorni dalla loro produzione.*

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo [19 giugno 1997, n. 218](#) e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Note

- *L'accertamento con adesione attribuisce i seguenti vantaggi:*
 - a) *Determinazione concordata della base imponibile;*
 - b) *Riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo;*
 - c) *Possibile rateizzazione dell'importo conseguente all'adesione in otto o dodici rate trimestrali, se la somma complessiva è maggiore di 100 milioni di lire (nel caso di rateizzazione si avverte che il Comune non può rinunciare alla garanzia del credito, sulla base dei principi contenuti nel D.P.R. n.*

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

633/72.

- Secondo il Ministero delle finanze l'istituto non si rende applicabile se non quando la base imponibile è espressa sulla base di stima (ad esempio per il valore venale delle aree edificabili, ma non per la base imponibile dei fabbricati, per quando riguarda l'ICI).

Art. 18 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Note

- E' facoltà del Comune di invitare il contribuente per l'applicazione dell'istituto, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, la partecipazione del contribuente non è obbligatoria.

Art. 19 – Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Note

- Anche il contribuente, quando riceve l'accertamento, può attivarsi per l'applicazione dell'istituto. In tal caso il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni.

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

Art. 20 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Note

- *E' obbligatorio il rilascio dell'atto di adesione, debitamente sottoscritto da entrambe le parti del rapporto.*

Art. 21– Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 .
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Note

- *Anche l'acquiescenza dell'avviso di accertamento, rende applicabile alcune agevolazioni per il contribuente:*
 - a) *riduzione delle sanzioni ad un quarto delle somme irrogate;*
 - b) *la rateizzazione dei versamenti, negli stessi limiti e con le stesse modalità stabilite dalla legge per l'accertamento con adesione.*

Art. 22-Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92).

Note

- *Per la definizione della controversia pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 in materia di contenzioso tributario.*

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2001._____.

Note

- *Così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla loro adozione.*